



FEDERAZIONE ITALIANA  
TIRO DINAMICO SPORTIVO



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## -IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE-

ha emesso la presente

PRONUNCIA

Nel procedimento R.G.S. 006/24

(omissis)

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale Supplente della F.I.T.D.S.:

- Visto l'art. 40 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.T.D.S.

DICHIARA

Il tesserato Siboldi Giovan Battista responsabile della violazione dell'art. 4 comma 1 lett. h. 1), del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FITDS, anche in relazione all'art. 19 comma 1 del Regolamento degli Ufficiali di Gara Range Officer della FITDS, e per l'effetto

APPLICA

al tesserato Siboldi Giovan Battista la sanzione della sospensione consistente nell'inibizione a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federale, comprese quelle di istruttore, per l'attività nazionale e internazionale, per un periodo di mesi 5 (cinque).

Provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi del combinato disposto dall'art. 282 c.p.c. e dell'art. 20 del R.G.D. della FITDS.

DISPONE

- che la presente pronuncia sia tempestivamente comunicata al tesserato Siboldi Giovan Battista (tess. n. 18400) all'indirizzo di posta conosciuto, al Presidente della F.I.T.D.S. ed al Segretario Generale della F.I.T.D.S., al procuratore federale della F.I.T.D.S., al soggetto affiliato Conrad Shooting Club Asd all'indirizzo di posta conosciuto, al Responsabile Nazionale SAFRO ed al tesserato Fontanelli Sergio (tess. n. 152);
- che ai fini della pubblicazione sul sito federale la Segreteria della FITDS provveda a pubblicare solo il dispositivo della presente pronuncia, omettendone totalmente il preambolo e la motivazione.

Manda alla segreteria della F.I.T.D.S. (segreteria@fitds.it) per la tempestiva pubblicazione sul sito federale.

Roma 11.09.2024

  
Il Giudice Sportivo Nazionale Supplente  
(Dr. Angelo Antonio Maria Gemelli)